



COMUNICATO STAMPA n. 118/24

Lussemburgo, 29 luglio 2024

Sentenza della Corte nella causa C-436/22 | ASCEL

Il lupo non può essere designato come specie cacciabile a livello regionale quando il suo stato di conservazione a livello nazionale è insoddisfacente

Ciò vale anche nel caso in cui esso non benefici di una rigorosa tutela nella regione di cui trattasi conformemente alla direttiva «habitat», poiché le misure di gestione delle specie, come la caccia, devono in ogni caso essere dirette al mantenimento o al ripristino di tali specie in uno stato di conservazione soddisfacente

La direttiva «habitat»¹ è stata adottata al fine di conseguire un obiettivo essenziale, di interesse generale, perseguito dall'Unione: la salvaguardia, la protezione e il miglioramento della qualità dell'ambiente, contribuendo a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

In Spagna, conformemente alla direttiva, le popolazioni di lupi iberici sono soggette a regimi di tutela distinti: quelle situate a sud del fiume Duero beneficiano di una rigorosa tutela. Le popolazioni situate a nord di tale fiume hanno, dal canto loro, la qualificazione di specie animale di interesse comunitario che può formare oggetto di misure di gestione.

Ai sensi di una legge regionale, il lupo era designato come una specie di cui è autorizzata la caccia a nord del fiume Duero nella Comunità autonoma di Castiglia e León (Spagna). Nel 2019 il governo regionale ha approvato un piano faunistico venatorio territoriale relativo al lupo negli ambiti territoriali di caccia situati a nord di tale fiume per le stagioni 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. Tale piano consentiva di cacciare un totale di 339 lupi²³. L'Associazione per la conservazione e lo studio del lupo iberico (ASCEL) ha proposto ricorso avverso tale piano dinanzi alla Corte superiore di giustizia di Castiglia e León⁴.

Il giudice spagnolo dubita della compatibilità della legge regionale con la direttiva e interroga la Corte di giustizia al riguardo. Difatti, secondo una relazione per il periodo 2013-2018, inviata dalla Spagna alla Commissione nel 2019, il lupo si trovava in uno stato di conservazione «insoddisfacente-inadeguato» nelle tre regioni che esso occupava nel territorio nazionale (mediterranea, atlantica e alpina), le prime due delle quali comprendenti la Castiglia e León.

La Corte risponde che **la legge regionale è contraria alla direttiva.**

Il lupo non può infatti essere designato come una specie di cui è autorizzata la caccia in una parte del territorio di uno Stato membro quando il suo stato di conservazione a livello nazionale è insoddisfacente.

Il fatto che una specie animale possa formare oggetto di **misure di gestione non implica che il suo stato di conservazione sia soddisfacente.**

Lo scopo di tali misure deve essere quello di mantenere o ripristinare la specie interessata in uno stato di conservazione soddisfacente. Pertanto, **qualora tali misure includano norme riguardanti la caccia, esse sono destinate a limitarla e non ad estenderla.** Ove risulti necessario, **la caccia può quindi anche essere vietata.**

Inoltre, una decisione **che autorizza la caccia** di una specie deve essere **giustificata** e fondata sui **dati di sorveglianza dello stato di conservazione** di tale specie ^{5 6}. Per di più, tale sorveglianza deve essere oggetto di un'attenzione specifica qualora la specie sia considerata, in generale, una specie di interesse comunitario. Ebbene, la Comunità autonoma di Castiglia e León non ha tenuto conto, in sede di elaborazione del piano controverso, della relazione del 2019, secondo la quale il lupo si trovava in uno stato di conservazione insoddisfacente in Spagna.

In ogni caso, **le valutazioni dello stato di conservazione di una specie e dell'opportunità di adottare misure di gestione** devono essere effettuate tenendo conto della **relazione** elaborata dagli Stati membri ogni sei anni ai sensi della direttiva nonché dei **più recenti dati scientifici**, ottenuti grazie alla sorveglianza da essi svolta. Tali valutazioni devono essere effettuate non solo a **livello locale**, ma anche a livello della **regione biogeografica**, o ancora a **livello transfrontaliero** ⁷. Quando una specie animale si trova in **uno stato di conservazione insoddisfacente**, le autorità competenti devono adottare **misure al fine di migliorare lo stato di conservazione della specie interessata**, in modo tale che le popolazioni di quest'ultima raggiungano in futuro uno **stato di conservazione soddisfacente duraturo**. In tale contesto, provvedimenti di protezione, quali la restrizione o il divieto della caccia, possono essere necessari qualora sussista un'**incertezza quanto ai rischi** esistenti per il mantenimento di una specie in uno stato di conservazione soddisfacente (principio di precauzione).

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Sofia Riesino ☎ (+352) 4303 2088.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106.

Restate in contatto!



¹ [Direttiva 92/43/CEE](#) del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

² Tale piano si basa su un censimento regionale dei lupi che risale agli anni 2012 e 2013, il quale si iscrive in un censimento nazionale effettuato tra il 2012 e il 2014, nonché su relazioni di monitoraggio annuali, che comportano minori sforzi di prospezione e sorveglianza rispetto a quelli adoperati per elaborare un censimento. Sulla base dei dati disponibili e applicando diversi fattori, il piano stima che prima delle operazioni di caccia vi fossero 1 051 esemplari di lupi a nord del fiume Duero in Castiglia e León. Il censimento nazionale ha indicato un totale di 297 branchi in Spagna, 179 dei quali rientrerebbero nel censimento di Castiglia e León, vale a dire il 60,3% del totale censito a livello nazionale. Secondo la conclusione del piano, un tasso di mortalità annua superiore al 35% porterebbe a un declino della popolazione di tale specie.

³ A partire dal settembre 2021, tutte le popolazioni spagnole di lupi rientrano in un regime di rigorosa tutela. Tuttavia, le misure di eliminazione e di cattura di esemplari adottate a livello regionale prima di tale data continuavano ad applicarsi, purché esse rispettassero talune condizioni e limitazioni. In una [sentenza del 13 luglio 2022](#), la Corte costituzionale spagnola ha dichiarato incostituzionali le disposizioni relative alla caccia del lupo contenute nella legge di Castiglia e León.

⁴ L'ASCEL chiede inoltre un'indennità compensativa per i danni causati alla fauna selvatica, equivalente al valore economico di ogni esemplare abbattuto nel corso delle stagioni di caccia 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, vale a dire una somma di EUR 9 261 per lupo. Secondo la legge regionale, il valore di ciascun lupo cacciato è di EUR 6 000.

⁵ La direttiva impone agli Stati membri di sorvegliare lo stato di conservazione delle specie e degli habitat naturali, tenendo particolarmente conto dei tipi di habitat naturali e delle specie prioritari. Tale sorveglianza è essenziale per determinare se occorra adottare misure di gestione al fine di assicurare il mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente delle specie. Ciò dovrebbe consentire di ottenere i più recenti dati sullo stato di conservazione della specie interessata. A tale obbligo di sorveglianza si aggiunge quello di trasmettere alla Commissione, ogni sei anni, una

relazione sull'attuazione della direttiva. Tale relazione deve contenere i principali risultati della sorveglianza menzionata nonché, tra l'altro, una valutazione dello stato di conservazione delle diverse specie presenti nel territorio dello Stato membro interessato.

6 V. sentenza della Corte di giustizia del 10 ottobre 2019, *Luonnonsojeluyhdists Tapiola*, [C-674/17](#).

7 Nel caso di specie animali protette che occupano ampi territori, come il lupo, l'area di ripartizione naturale è più vasta dello spazio geografico che presenta elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e alla loro riproduzione (v. sentenza della Corte di giustizia dell'11 giugno 2020, *Alianța pentru combaterea abuzurilor*, [C-88/19](#), nonché [comunicato stampa n. 72/20](#)). Occorre osservare, a tale riguardo, che il lupo iberico è rigorosamente tutelato in Portogallo.